

N. 3645/22 R.G. N.R.
N. 1013/23 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

artt. 409, 410 c.p.p.

Il giudice, Savina Poli,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di:

GIANLORENZO Paolo, nato a Montefiascone (VT), il 16/3/1966, residente a Viterbo, Via Monte Grappa 20

difeso di fiducia dall'**Avv. Franco TAURCHINI** del Foro di Viterbo

per il reato di cui all'art. 595 c.p.

esaminata la richiesta di archiviazione del P.M.;

letto l'atto di opposizione all'archiviazione presentato da **CORRADI Maria Paola**, assistita dall'**Avv. Ester MOLINARO** del Foro di Roma, assente in udienza, sostituita, per delega orale, dall'Avv. Cristiana BRUNETTI del Foro di Roma

OSSERVA

Il procedimento deve essere archiviato. L'articolo oggetto della denuncia, invero, appare espressione del diritto di cronaca e di critica a fronte di vicende amministrative di interesse pubblico. La circostanza che la "Alfredo Cecchini s.r.l." fosse risultata aggiudicataria di procedure appaltate da Aziende Sanitarie non risulta essere falsa e l'articolo non può ritenersi diffamatorio per il solo fatto che accosta tale dato al ruolo ricoperto dalla opponente. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla menzione degli incarichi conferiti all'Avv. MOSCARDELLI, sebbene il giornalista ne ricordi il coinvolgimento in un'indagine a Latina.

Quanto all'affermazione che la conferma dell'incarico dell'opponente sarebbe contraria alla legge - presumibilmente conseguente ad un'erronea interpretazione della normativa in materia - la presunta condotta illecita viene

attribuita a soggetto diverso dalla querelante, ovvero a chi deve attribuire l'incarico.

L'articolo esprime, in definitiva, valutazioni puramente soggettive dell'agente circa vicende che, a suo parere, destano sospetto, senza trasmodare in gratuiti attacchi alla persona e senza utilizzare espressioni allusive proprie di altre pubblicazioni per cui il medesimo indagato risulta già essere sottoposto a giudizio.

Alla luce di quanto sopra, la notizia di reato appare infondata. Non appare, pertanto, possibile formulare una ragionevole previsione di condanna

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e ss. c.p.p.,

rigetta l'opposizione;

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Visto l'art. 116 c.p.p., autorizza il rilascio di copie agli aventi diritto.

Viterbo, 10 giugno 2024

Il giudice
Savina Poli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VITERBO 10 GIU. 2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Piera ORLANDO